

ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO

ART. 1 – ISTITUZIONE

La Consulta Giovanile Comunale è istituita dal Comune di Torino di Sangro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.05.2014.

Essa svolge la propria attività nei limiti del presente regolamento.

ART. 2 – FINALITA'

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo dell'amministrazione comunale cui presenta proposte di deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili e dà pareri consultivi non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dall'amministrazione comunale che riguardano i giovani.

Si propone come punto di riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, ecc. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti ed incontri.

ART. 3 – ORGANI

Sono organi della Consulta Giovanile:

1. l'Assemblea
2. il Consiglio Direttivo
3. eventuali Commissioni di lavoro.

ART. 4 - ASSEMBLEA

Sono membri dell'Assemblea tutti i giovani residenti a Torino di Sangro di età compresa tra i 15 e i 32 anni compiuti che ne abbiano fatto richiesta scritta da inoltrare al Protocollo del Comune, indirizzata alla Consulta Giovanile. In fase di prima istituzione della Consulta, le richieste vanno indirizzate al Sindaco o assessore / consigliere delegato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il numero dei partecipanti è illimitato.

I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 33° anno d'età o per dimissioni, per esclusione o per scadenza del mandato da presidente delle Associazioni giovanili. Detti limiti d'età non valgono per i componenti di diritto.

Sono componenti di diritto dell'Assemblea della Consulta il Sindaco, il rappresentante designato dal Sindaco che potrà essere individuato anche al di fuori del Consiglio Comunale, i Presidenti delle Associazioni giovanili con sede a Torino di Sangro che hanno tra le finalità statutarie quello di svolgere attività nei confronti dei giovani, che ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea è articolata in quattro sezioni:

1. **Post-adolescenti** relativa alla fascia di età 15-18 anni compiuti;
2. **Giovanissimi** relativa alla fascia di età 19- 22 anni compiuti;
3. **Giovani** relativa alla fascia di età 23 – 27 anni compiuti;
4. **Giovani adulti** relativa alla fascia di età 28 – 32 anni compiuti.

Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione, ciascuna sezione dell'Assemblea elegge il proprio delegato di sezione che farà parte del Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile Comunale. Hanno diritto di voto i componenti effettivi della sezione, con esclusione dei componenti di diritto. La votazione sarà segreta e sarà possibile esprimere una sola preferenza tra i vari candidati. Risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il più giovane candidato.

La durata della consulta giovanile è illimitata.

Il Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale della Consulta Giovanile inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che ne hanno perso i requisiti, i dimissionari, gli esclusi o quelli per i quali il mandato da presidente è scaduto.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CONSULTA GIOVANILE

I partecipanti della consulta giovanile devono rispettare il presente regolamento nonché l'eventuale regolamento interno. Essi svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita con spirito di solidarietà e correttezza morale. Il membro della consulta che contravviene ai doveri su indicati può essere escluso dalla consulta giovanile comunale.

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Il Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile Comunale è costituito dal Presidente, da un Segretario, dai delegati di sezione e dai membri di diritto dell'Assemblea.

Nella prima seduta della Consulta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione, si procede all'elezione del Presidente e del Segretario. Hanno diritto di voto i componenti, compresi quelli di diritto, della Consulta Giovanile che concorrono ad eleggere le predette figure, con votazione segreta, esprimendo una sola preferenza tra i vari candidati. Risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il più giovane candidato.

Il Consiglio Direttivo designa un Vicepresidente tra i membri del Consiglio.

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni ne fa le funzioni il Vicepresidente.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare tra i membri del Consiglio Direttivo della Consulta chi ne faccia le funzioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni dalla data di costituzione. I membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

ART. 7 – COMPITI E RUOLI

Il Presidente ha poteri di rappresentanza, convoca e presiede l'Assemblea, sottoscrive il verbale.

L'Assemblea fornisce gli indirizzi generali ai quali il Consiglio Direttivo darà attuazione.

Il Consiglio Direttivo assicura continuità, mantiene le relazioni con le Istituzioni e facilita la comunicazione all'interno dell'assemblea. Funge da raccordo tra la Consulta e il Comune e svolge funzioni esecutive.

Il Segretario redige il verbale di ogni assemblea, lo sottoscrive, ed assolve alle funzioni amministrative in generale.

ART. 8 – COMMISSIONI DI LAVORO

L'Assemblea della Consulta può insediare commissioni di lavoro. Il gruppo di lavoro al suo interno elegge un coordinatore con il compito di coordinare i lavori al fine di conseguire l'obiettivo prefissato.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Consulta Giovanile può riunirsi, su convocazione del Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea o della singola sezione.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno secondo una programmazione semestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Può altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile il Sindaco o suo delegato.

La prima riunione di insediamento è convocata dal Sindaco entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle iscrizioni. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata via e-mail ai membri della Consulta Giovanile con almeno cinque giorni di anticipo (nei cinque giorni è compreso il giorno della riunione) dalla data dell'Assemblea stessa. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno ventiquattro ore di anticipo. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

ART. 10 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea e delle Sezioni sono valide se è presente in prima convocazione , rispettivamente la maggioranza assoluta dei componenti effettivi e di diritto dell'Assemblea e dei componenti effettivi la Sezione (esclusi i componenti di diritto); in seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida, rispettivamente, con la presenza di almeno un terzo dei componenti effettivi e di diritto dell'Assemblea e dei componenti effettivi della Sezione.

ART. 11 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni dell'Assemblea e delle Sezioni relative all'elezione rispettivamente del Presidente, del Segretario e dei delegati di sezione, sono eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più giovane.

Le altre deliberazioni dell'Assemblea e delle Sezioni sono approvate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale rispettivamente il voto del Presidente nel caso di deliberazione dell'Assemblea e del Delegato di sezione nel caso di deliberazione della Sezione.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

ART. 12 – COMPITI DEL SINDACO O DEL DELEGATO

Il Sindaco o il suo delegato riferiscono dell'attività della Consulta al Consiglio Comunale. Competono agli stessi assicurare il collegamento tra Consulta e l'organo comunale , promuovendo la discussione in quella sede delle proposte e delle elaborazioni della Consulta, di competenza consiliare.

ART. 13 – SEDE

La Consulta Giovanile ha sede presso il Comune di Torino di Sangro. L'Amministrazione concede l'uso di propri locali al fine delle riunioni assembleari e di sezione. Il Presidente e il segretario possono avvalersi delle strutture logistiche disponibili presso il Comune per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale (telefono, fax, attrezzatura tecnica).

ART. 14 – COMUNICAZIONE E BUDGET

La Consulta Giovanile potrà comunicare attraverso gli strumenti utilizzati ordinariamente dall'Amministrazione Comunale (E-mail, Sito del Comune, Albo Pretorio, Affissione...), dai social network e far ricorso a tutti i mezzi di comunicazione consentiti.

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti. La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici, ecc.

Annualmente l'Amministrazione Comunale può riservare un fondo di bilancio per le realizzazioni delle attività e delle iniziative proposte dalla Consulta ed attinenti al proprio funzionamento e ai propri compiti.

Annualmente la Consulta Giovanile presenta al Consiglio Comunale una relazione descrittiva del lavoro svolto, con l'eventuale rendicontazione contabile.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

La Consulta può predisporre delle norme che ne disciplinano l'articolazione interna, nel rispetto del presente Regolamento, della legge e dello Statuto Comunale. In tal caso le norme così predisposte sono trasmesse dal Presidente della Consulta al Sindaco.

La Consulta è tenuta al rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Per quanto non espressamente previsto al presente Regolamento valgono lo statuto del Comune di Torino di Sangro, le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.